

Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A. Via Bottenigo 64/a 30175 Marghera-Venezia

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

- SERVIZIO DI PRELIEVO DA CASSEFORTI DI STAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA
  VALORI
- SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO BANCONOTE E MONETA
- SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASSE AUTOMATICHE
- SERVIZIO DI CONTAZIONE VALORI

29/05/2017

July 1



# Sommario

PREMESSA				
Cap. 1	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO			
1.1	Oggetto dell'appalto3			
1.2	Ammontare dell'appalto3			
1.3	Modalità di stipulazione del contratto4			
1.4	Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto4			
1.5	Documenti che faranno parte del contratto5			
1.6	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto5			
1.7	Fallimento dell'Appaltatore5			
1.8	Rappresentante dell'Appaltatore a domicilio			
1.9	Norme generali nell'esecuzione6			
1.10	Consegna			
1.11	Durata6			
1.12	Penali			
1.13	Pagamenti7			
	Cessione del contratto e cessione dei crediti			
1.15	Misurazione e valutazione degli interventi			
1.16	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore8			
1.17	Garanzia provvisoria8			
1.18	Garanzia definitiva9			
1.19	Riduzione delle garanzie9			
	Variazione dell'appalto9			
1.21	Norme di sicurezza generali			
	Sicurezza sul luogo di lavoro – Responsabilità sociale			
1.23	Piani di sicurezza11			
1.24	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza			
1.25	Subappalto11			
1.26	Responsabilità in materia di subappalto12			
1.27	Pagamento dei subappaltatori			
1.28	Controversie			
1.29	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera12			
1.30	Risoluzione del contratto			
1.31	Ultimazione			
1.32	Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione 14			
1.33	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore14			
	Spese contrattuali, imposte, tasse			



# **PREMESSA**

Il presente Capitolato regola e disciplina l'appalto di servizi tra l'Appaltatore e CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che per brevità sarà chiamata "SOCIETA'") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle forniture o dei servizi appaltati ed ogni conseguente effetto, dal proprio Direttore per l'esecuzione del contratto.

# Cap. 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### 1.1 Oggetto dell'appalto

Formano oggetto del presente appalto gli interventi e le prestazioni occorrenti per realizzare i servizi di:

- Prelievo dei valori di proprietà della SOCIETA', versati dal proprio personale di esazione nelle casseforti di Stazione ed il relativo trasporto e consegna presso il caveau dell'Appaltatore;
- Approvvigionamento valori (banconote e moneta secondo le varie pezzature richieste) nelle Stazioni di competenza della SOCIETA';
- Prelievo valori presenti nelle Casse Automatiche e il caricamento del "Fondo di Gestione" utile al funzionamento delle Casse Automatiche stesse;
- Contazione dei valori di proprietà della SOCIETA', pervenuti al caveau dell'Appaltatore provenienti dai servizi sopra menzionati.

Detti servizi sono articolati in: interventi a programma giornaliero e mensile, ed interventi a chiamata, da eseguire secondo le modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive - Prestazionali.

Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### 1.2 Ammontare dell'appalto

L'importo del servizio posto a base di gara è definito come segue:



N.	Elenco Attività	Importo (€) prestazioni (compreso oneri sicurezza)	Importo (€) oneri di sicurezza	Incidenza percentuale (%) prestazioni	Categoria della prestazione
1	Prelievo, trasporto, consegna ed approvvigionamento valori, gestione delle casse automatiche	875.213,90	8.278,00	57,93	Principale
2	Contazione valori	635.500,00	1	42,07	Secondaria
	Totale	1.510.713,90	8.278,00	100,00	

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo del servizio come risultante dal ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara applicato all'importo di cui al punto 1, al netto degli oneri della sicurezza.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun Appaltatore, essi devono considerarsi a carico dell'Appaltatore stesso che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.

- 3. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento né nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore del servizio predisporre, al fine della stipula del contratto, il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la SOCIETA' promuoverà la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, fermo restando i rischi specifici derivanti dall'attività delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- 4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Appaltatore per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché dei pedaggi autostradali che l'Appaltatore dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

#### 1.3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

#### 1.4 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

- 1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando/lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.



3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

# 1.5 Documenti che faranno parte del contratto

- 1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
  - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
  - il Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e prestazionale;
  - l'Elenco Prezzi Unitari;
  - · il Computo Metrico;
  - il Documento Unico di Valutazione dei Rischi D.U.V.R.I.;
  - il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) redatto dall'Appaltatore;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

# 1.6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

#### 1.7 Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la SOCIETA' può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

#### 1.8 Rappresentante dell'Appaltatore a domicilio

- 1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.



- 3. La Direzione dell'appalto è assunta da un Referente tecnico dell'Appaltatore, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche dell'appalto da eseguire. L'assunzione di tale Direzione da parte del Referente tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nell'ambito dell'appalto.
- 4. L'Appaltatore, tramite il Referente tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Referente tecnico e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell'esecuzione dell'appalto.
- 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla SOCIETA'; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la SOCIETA' del nuovo atto di mandato.

# 1.9 Norme generali nell'esecuzione

1. Nell'esecuzione dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia nonché le modalità di esecuzione e tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive - Prestazionali e negli altri elaborati progettuali.

#### 1.10 Consegna

- 1. L'avvio dell'esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa convocazione dell'Appaltatore.
- 2. E' facoltà della SOCIETA', nei limiti stabiliti dall'art. 32 comma 8 (ultimo paragrafo) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
- 3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della SOCIETA' di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della fornitura, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

# 1.11 Durata

La durata dell'appalto è di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

La SOCIETA' si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016; in tal caso il l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SOCIETA'.

#### 1.12 Penali

- Nel caso di non rispetto dei tempi previsti ai punti 1.8 e 3.6.6 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive - Prestazionali per le operazioni identificate con i codici D2 e D3 dell'Elenco Prezzi Unitari è prevista una penale di € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di intervento previsti.
- Nel caso di non rispetto dei tempi previsti al punto 4.9 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive
   Prestazionali per l'accredito degli incassi contati dall'Appaltatore è prevista una penale di € 100,00 per ciascun punto di raccolta per ogni giornata lavorativa di ritardo rispetto ai tempi massimi previsti.



- Nel caso di non rispetto dei tempi previsti al punto 4.3 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive

   Prestazionali per i tempi di risposta alle nostre richieste di visione dei filmati relativi a contazioni e
   preparazione valori è prevista una penale di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo rispetto ai
   tempi previsti.
- Nel caso di non rispetto dei tempi previsti al punto 4.5.3 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive - Prestazionali per i tempi di trasmissione della documentazione prodotta dalla Banca d'Italia riguardo l'esito della presunte falsità di banconote o monete è prevista una penale di € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo rispetto ai tempi previsti.

E' fatto salvo diritto della SOCIETA' al risarcimento di eventuali maggiori danni, nonché di procedere alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il punto 1.30, in materia di risoluzione del contratto.

#### 1.13 Pagamenti

1. I pagamenti avverranno con cadenza mensile in base alle attività effettivamente eseguite, previa presentazione di specifiche fatture dettagliate.

L'Appaltatore potrà emettere fattura previo benestare della SOCIETA' sulla base della presentazione di specifico riepilogo contabile indicante le quantità di attività/interventi eseguiti suddivisi secondo i "Codici Identificativi delle Operazioni" riportati nell'Elenco Prezzi Unitari allegato al contratto, ribassati del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

- 2. La SOCIETA' provvederà al pagamento delle predette fatture entro i termini di legge, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 3. Al ricevimento di ogni fattura la SOCIETA' provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009) alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolto l'appalto sia per l'Appaltatore che per eventuali subappaltatori. Qualora per l'Appaltatore o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.
- 4. Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 l'Appaltatore dovrà certificare nei confronti della SOCIETA', in virtù del vincolo contrattuale tra Appaltatore e subappaltatore, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto e l'ammontare delle stesse accludendo copia della fattura intestata all'Appaltatore a tale titolo. L'importo che sarà pagato dalla SOCIETA' direttamente nei confronti del subappaltatore verrà poi compensato con quanto dovuto all'Appaltatore.

#### 1.14 Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

# 1.15 Misurazione e valutazione degli interventi

- 1. La misurazione e la valutazione delle forniture sono effettuate "a misura" con i prezzi di elenco secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive Prestazionali.
- 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti o prescrizioni di Capitolato se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.



3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del contratto s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'appalto compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive - Prestazionali e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e secondo le norme di legge e gli standard qualitativi del settore di appartenenza.

# 1.16 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive - Prestazionali, al Regolamento Generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi eseguiti risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:

- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la SOCIETA', di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore, a termini di contratto;
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali e dal Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive - Prestazionali;
- L'adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati presso le uscite dei caselli autostradali con attività funzionanti e in presenza di traffico, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, e tutte le disposizioni che la SOCIETA' riterrà necessario impartire per garantire la sicurezza di operatori ed utenti nelle attività che si svolgono in presenza di traffico; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la SOCIETA', nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi;
- Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si dichiara peraltro edotto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di adoperarsi per:
  - Mettere in condizione il proprio personale di rispettare dette normative;
  - Formare ed informare il proprio personale nei rischi connessi alle attività lavorative, nel corretto utilizzo dei DPI e sulla corretta esecuzione delle procedure di sicurezza.
- Di consentire al personale autorizzato dalla SOCIETA' di assistere anche senza preavviso alle operazioni di scarico/carico delle Casse Automatiche, e che tale personale autorizzato potrà anche procedere con strumenti propri ad operazioni di verifica dei valori scaricati/caricati.
- Di consentire al personale autorizzato dalla SOCIETA' di verificare periodicamente senza preavviso le eventuali giacenze valori depositati presso il caveau.
- Il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio.
- Come indicato nel precedente punto 1.2 gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, devono considerarsi a carico dell'Appaltatore stesso che li dichiara congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari specialistici o dal mercato.
- Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza di cui all'art. 2 punto 1.2 del presente Capitolato essi devono intendersi non soggetti ad alcun ribasso, soddisfando compiutamente gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 essendo stati calcolati secondo i disposti normativi.

# 1.17 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, da presentare



secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Appaltatore.

# 1.18 Garanzia definitiva

- 1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva. Detta garanzia definitiva deve contenere le seguenti condizioni particolari.
- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la SOCIETA' appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SOCIETA';
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della SOCIETA' senza alcuna riserva.
- 2. La garanzia definitiva è prestata mediante le modalità stabilite dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dell'appalto; essa è presentata in originale alla SOCIETA' prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

- 3. La SOCIETA' ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La SOCIETA' ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 4. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso dell'appalto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla SOCIETA' ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
- 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della SOCIETA' che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
- 6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

#### 1.19 Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 20 è ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 21 è ridotto per l'Appaltatore secondo le condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 93 del D.L.gs. D.Lgs. 50/2016.

#### 1.20 Variazione dell'appalto

1. La SOCIETA' si riserva la facoltà di introdurre nell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio



delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

- 2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell'esecuzione del contratto.
- 3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dell'esecuzione del contratto prima dell'esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli interventi oggetto di tali richieste.
- 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio.
- 5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della SOCIETA', le varianti, in aumento o in diminuzione, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
- 6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione degli interventi in variante.

#### 1.21 Norme di sicurezza generali

- 1. L'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto dei disposti del D.lgs. 81/2008 nonché di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2. L'Appaltatore non può iniziare o continuare le attività qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi punti 1.22, 1.23 e 1.24.

# 1.22 Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità sociale

- 1. L' Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:
- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 2. A tal fine la SOCIETA' si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.
- 3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto.



#### 1.23 Piani di sicurezza

1. Trattandosi di interventi non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 è fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, prima della stipula del contratto il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Tale documento è consegnato alla SOCIETA' e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

# 1.24 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le prescrizioni applicabili dettate dal decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i..
- 2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nell'appalto, al fine di rendere i documenti di valutazione dei rischi gli specifici redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il documento di valutazione dei rischi specifico presentato dall'Appaltatore stesso. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dell'appalto.
- 3. Il documento di valutazione dei rischi specifici per l'attività oggetto dell'appalto (o documento equipollente) forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.

# 1.25 Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa della SOCIETA', il subappalto, anche parziale, della fornitura oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della SOCIETA', una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte la SOCIETA', responsabile delle attività o interventi subappaltati in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la SOCIETA' e l'Appaltatore, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 comma 4 della D.lgs. 50/2016; l'Appaltatore ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione (vedi allegato "richiesta autorizzazione al subappalto" e relativi allegati).

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare.

L'importo delle prestazioni subappaltate non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo del contratto.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Se durante l'esecuzione dell'appalto o in qualsiasi momento, la SOCIETA' stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di servizio, che sarà emesso dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'appalto.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 della D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Nel caso in cui l'Appaltatore affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 105 comma 2 – quarto paragrafo - del D.lgs. 50/2016 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla SOCIETA' il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione/fornitura e l'importo. L'Appaltatore è altresì obbligato a



trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

# 1.26 Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della SOCIETA' per le forniture oggetto di subappalto, sollevando la SOCIETA' medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle forniture subappaltate. L'Appaltatore è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.
- 2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Appaltatore, prima dell'inizio delle forniture affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla SOCIETA' la documentazione di cui al precedente articolo.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

## 1.27 Pagamento dei subappaltatori

1. La SOCIETA' provvederà, nei casi stabiliti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016, al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità indicate al precedente punto 1.13. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'Appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

#### 1.28 Controversie

- 1. Per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
- 2. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SOCIETA'.

#### 1.29 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, ed in particolare:
- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle forniture costituenti oggetto del contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla SOCIETA' dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della SOCIETA';
- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



- 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla SOCIETA' o a essa segnalata da un ente preposto, la SOCIETA' medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se l'appalto è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla SOCIETA' e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
- 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la SOCIETA' può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

#### 1.30 Risoluzione del contratto

- 1. La SOCIETA' ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dell'appalto;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) sospensione dell'appalto o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento nell'esecuzione del contratto, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'appalto nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008, del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 o il documento di valutazione dei rischi specifico, integranti il contratto, e delle ingiunzioni e/o prescrizioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del Procedimento.
- I) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla SOCIETA'; tale codice è reso disponibile sul sito internet www.cavspa.it.
- 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla SOCIETA' è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.



4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla SOCIETA' si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza di quanto eseguito, all'inventario dei materiali, delle eventuali attrezzature.

#### 1.31 Ultimazione

Al termine dell'appalto e in seguito a richiesta dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e procede all'accertamento sommario della regolarità delle forniture eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla SOCIETA'.

# 1.32 Termini per le attività di verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione

1. La verifica di conformità definitiva verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'appalto, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. Durante l'esecuzione dell'appalto la SOCIETA' può effettuare operazioni di verifica di conformità volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione e a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme Descrittive - Prestazionali, nel contratto e nell'offerta tecnica.

# 1.33 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

- 1. L'Appaltatore è obbligato:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- 2. L'Appaltatore dovrà produrre al Direttore dell'esecuzione del contratto un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Referente Tecnico o Responsabile della commessa, cui intende affidare per tutta la durata dell'appalto la Direzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e dell'art. 5 della legge 136/2010, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

# 1.34 Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione all'esecuzione dell'appalto;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato o attestazione di regolare esecuzione.



- 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
- 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..